

Gentili clienti

CIRCOLARE n° 05/2023

-IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 2023

Come noto, l'applicazione dell'imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri:

- principio generale: di "alternatività" rispetto all'Iva;
- esenzioni: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate;
- importo: la quota non rilevante ai fini Iva deve essere superiore ad **€77,47** (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva).

Integrazione dei dati da parte dell'Agenzia: in applicazione del Provv. 4/02/2021:

- a) l'Agenzia mette a disposizione, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi di FISCONLINE, i seguenti 2 elenchi che contengono gli estremi delle FE emesse nel trimestre solare di riferimento

"ELENCO A" (NON MODIFICABILE)	"ELENCO B" (MODIFICABILE)
Fatture transitate dallo Sdl che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo	Fatture transitate dallo Sdl che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando dovuta in base a criteri soggettivi/oggettivi
<i>campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel file con xml contenente la fattura elettronica</i>	<i>campo <Bollo virtuale> non presente nel file xml contenente la fattura elettronica</i>

- b) il cedente/prestatore (o il suo intermediario delegato) soggetto passivo Iva può, alternativamente:
- **confermare** l'integrazione dell'Agenzia (provvedendo al versamento dell'imposta); in assenza di modifica l'elenco si intende comunque confermato, oppure
 - **modificare** i dati dell'elenco B, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, fornendole relative motivazioni; la modifica può essere effettuata:
 - ✓ in modalità puntuale: tramite accesso al portale fatture corrispettivi e modifica "online" di ciascuna singola fattura dell'elenco
 - ✓ in modalità massiva: procedendo al download del file Xml dell'elenco B, con successivo upload del file modificato (la modifica può anche aggiungere nuove fatture precedentemente non elencate dall'Agenzia, per le quali si rende dovuto il tributo).

TERMINI DI VERSAMENTO

Entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento, l'Agenzia **pubblica l'ammontare dell'imposta dovuta** nell'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi", sulla scorta dei dati contenuti

- ✓ nell'Elenco A
- ✓ nonché e nell'Elenco B eventualmente modificato entro detto termine

L'art. 17 del D.L. n. 124/2019 (come mod. dal D.L. 23/2020) ha previsto:

- per i primi 2 trimestri solari
- che l'obbligo di versamento decorre solo dal trimestre in cui si supera una certa soglia d'imposta cumulata fin dall'inizio dell'anno.

Tale limite è stato da ultimo modificato dall'art. 3 del DL n. 73/2022 (vedi ns. circolare 07/2022), il quale:

- ha aumentato la citata soglia da €250 ad €5.000
- a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023.

Il pagamento dell'imposta di bollo potrà, dunque, essere effettuato:

➔ **per il 1° trimestre:** nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a € 5.000 (non più a € 250)

➔ **per il 1° e 2° trimestre:** nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a € 5.000 (non più a € 250).

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO: CALENDARIO DAL 2023		
1° trimestre 2023	> € 5.000	31/05/2023
	≤ € 5.000	si cumula al trimestre successivo
1° trimestre 2023 + 2° trimestre 2023	> € 5.000	30/09/2023
	≤ € 5.000	30/11/2023 (termine del 3° trim/)
3° trimestre 2023		30/11/2023
4° trimestre 2023		28/02/2024

Circa i termini per confermare/modificare l'elenco A e B indicato precedentemente, le scadenze per il 2023 sono:

CALENDARIO COMUNICAZIONI DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA			
Scadenza	Comunicazione dell'integrazione	Variazione da parte del contribuente	Comunicazione del bollo dovuto
1° trimestre 2023	15/04/2023	15/04/2023	15/05/2023
2° trimestre 2023	15/07/2023	10/09/2023	20/09/2023
3° trimestre 2023	15/10/2023	31/10/2023	15/11/2023
4° trimestre 2023	15/01/2024	31/01/2024	15/02/2024

Come di consueto, lo Studio provvederà, alla predisposizione delle deleghe di pagamento, accedendo singolarmente nella sezione "Fatture e corrispettivi" di ogni singolo cliente (salvo per coloro che gestiscono in proprio le scadenze), accettando gli importi indicati dall'Agenzia.

Considerando l'importante innalzamento della soglia di versamento (€ 5.000), che consente il rinvio del pagamento fino al 30 novembre 2023 e visto che, per i clienti gestiti, solitamente gli importi maturati a debito sono stati tutti abbondantemente inferiori a tale somma, provvederemo alla predisposizione degli F24 direttamente con riferimento a quest'ultima scadenza.

N.B.: se qualche cliente ritenesse di aver superato tale somma nel corso del 1° trimestre 2023 o se la superasse nel 2° trimestre 2023, sarà sua cura darcene notizia, al fine di recuperare la delega di versamento dal sito dell'Agenzia nel tempo utile per la scadenza del 31/05/2023 (1° trimestre) o 30/09/2023 (2° trimestre)

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Spinea, 2 maggio 2023

Studio Cupoli